

**RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE
CML
PER IL RILASCIO DELLA PATENTE SPECIALE**
(art. 23 della L. 120/2010 di modifica all'art. 119 comma 5 del Codice della Strada)

da inoltrare con RACCOMANDATA A/R

Spett.le
RFI S.p.A
D.P.O Direzione Sanità
UNITA' TERRITORIALE DI

.....

il sottoscritto

nato/a a il

candidato/titolare della patente di guida Cat. rilasciata da

il, già sottoposto a visita presso la Commissione Medica

locale dell'ASL in data

e da questa giudicato/a

CHIEDE

ai sensi del comma 5 dell'art. 23 della legge n. 120 del 29/07/2010, di essere sottoposto a visita medica, finalizzata ad una diversa valutazione rispetto a quella espressa dalla suddetta Commissione Medica Locale, che il sottoscritto non condivide per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....

Si allega copia del certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale (CML) dell'ASL

Data

Firma

INDIRIZZO DOVE INVIARE LA LETTERA RACCOMANDATA A/R DI CONVOCAZIONE A VISITA:

Via n. civico

CAP Città Provincia

RECAPITO TELEFONICO

**UNITA' SANITARIE TERRITORIALI E PRESID
SANITARI SOCIETA' RFI APERTI AL PUBBLICO**

Unità Sanitaria Territoriale BOLOGNA

Piazza Medaglie d'oro, 3
40121 Bologna
telefono 051/246491
fax 051/2583522

Unità Sanitaria Territoriale VENEZIA

Piazza Trento, 38
30171 Mestre
telefono 041/784807 – 041/784803
fax 041/784669

Unità Sanitaria Territoriale VERONA

Piazza Piave, 12
37135 Verona
telefono 045/8022281 – 045/8023380
fax 045/8023940

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MANCATA ACCETTAZIONE DEI GIUDIZI EMESSI
DALLE
COMMISSIONI MEDICHE LOCALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 6

ProL. n. 71348 - 06.09.2010
settembre 2010

Roma,

OGGETTO: Art. 119,5 comma. Tutl'la avverso i giudizi delle Commissioni Mediche Locali.

..... Omissis .

2) TUTELA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O REVOCA O
PROVVEDIMENTI
CHE INCIDONO SULLA PATENTE (TERMINI, DECLASSAMENTI, ADATTAMENTI)

Ferma restando la possibilità di esperire direttamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i provvedimenti sopra citati, con la citata norma il legislatore ha inteso introdurre, in luogo del più dispendioso e lungo ricorso gerarchico avverso i giudizi delle commissioni mediche, un regime di tutela semplificato c presumibilmente più rapido ed economico.

Tale sistema prevede che l'interessato nel caso in cui non condivida il giudizio delle Commissioni mediche, possa sottoporsi direttamente e a sue spese a visita medica presso gli organi sanitari periferici della Soc. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. La richiesta di nuova visita medica presso i suddetti organi sanitari dovrà quindi essere effettuata direttamente dall'utente senza necessità di passaggi intermedi. Al fine di agevolare gli utenti si pregano gli Uffici da una parte e le Commissioni dall'altra di fornire agli interessati gli indirizzi delle unità sanitarie territoriali delle F.S. reperibili anche sul sito [w\www.rfi.it](http://www.rfi.it) alla voce "Le nostre attività" - Servizi sanitari - Le strutture aperte al pubblico. Qualora i suddetti organi sanitari pervengano ad una diversa c più favorevoli valutazione medica, l'interessato potrà produrre la suddetta nuova cel1ificazione direttamente agli uffici della motorizzazione. Sulla base della sopra citata nuova certificazione degli organi sanitari delle F.S., gli Uffici della motorizzazione provvederanno, in autotutela, ad annullare o comunque modificare i provvedimenti di sospensione e revoca nel senso indicato dai certificati stessi. Analogamente gli Uffici provvederanno per quanto attiene alle

riduzioni di validità, ai declassamenti e agli adattamenti.

3) TERMINI PER LA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ORGANI SANITARI DELLA SOCIETÀ RFI FERROVIARIA ITALIANA P.A.

Al fine di assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni, il nuovo comma 5 dell'art. 119 prevede che la facoltà dell'interessato di richiedere il riesame del giudizio medico delle commissioni mediche locali possa essere esercitato entro precisi limiti temporali.

Più in particolare la nuova norma prevede che l'interessato debba produrre la nuova certificazione più favorevole emessa dagli organi sanitari delle F.S. entro i termini previsti per l'eventuale ricorso al Tar o al Capo dello Stato e dunque entro il termine massimo di 120 giorni.

4) CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA TARDIVA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La produzione del certificato degli organi sanitari della Soc. Rfi è considerata dalla legge un onere e

conseguentemente la produzione del suddetto certificato oltre il termine massimo di 120 giorni sopra indicato

comporterà la stabilizzazione della valutazione delle Commissioni mediche locali che non potrà più essere modificata

cd altresì la decadenza dalla possibilità di esperire ricorso giurisdizionale al Tar o straordinario al Capo dello Stato.

Tuttavia, qualora l'utente dimostri di avere tempestivamente e nei termini richiesti la visita medica agli organi sanitari

della Soc. Rfi ed il ritardo nella produzione della certificazione sia imputabile unicamente ai tempi di attesa per

l'espletamento della visita stessa, l'Ufficio potrà comunque procedere. In caso di esito più favorevole, al riesame in

autotutela della certificazione delle commissioni mediche.

Si evidenzia da ultimo che, sulla base delle modifiche apportate al comma 5 dell'art. 119, il comma 7 dello stesso

articolo non può più trovare applicazione e pertanto, pur se non abrogato in forma esplicita, deve ritenersi non più

operante.

Tutela avverso il giudizio della Commissione Medica Locale per patenti di guida e patenti nautiche

In riferimento all'art. 119, comma 5, del Codice della Strada – D. Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 23 della L. 120/2010, il cittadino che non condivide il giudizio emesso dalle Commissioni Mediche Locali (CML), può sottoporsi a visita medica, a sua richiesta ed a sue spese, presso le strutture sanitarie della Direzione Sanità RFI.

Per **prenotare la visita** l'interessato potrà inviare alla struttura sanitaria della Direzione Sanità di RFI di riferimento, tramite raccomandata A/R, o, in alternativa, potrà consegnare personalmente, il **Modulo di richiesta della visita**, unitamente alla copia del certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale.

La struttura sanitaria della Direzione Sanità di RFI, ricevuta la richiesta di visita in autotutela, tramite raccomandata A/R all'indirizzo indicato dall'interessato, spedisce una lettera di invito contenente: la data e l'ora della visita, i costi e le modalità di pagamento, gli eventuali accertamenti sanitari da produrre a supporto della richiesta.

Il costo della certificazione conclusiva è di € 250,00 oltre bollo di € 2,00. Se il certificato rilasciato dalla CML prevede anche gli accertamenti per la verifica dell'abuso di alcol o uso di sostanze stupefacenti il costo è di € 500,00 oltre bollo di € 2,00.

Si fa presente che per tutte le prestazioni esenti IVA fatturate per un importo superiore ad € 77,47 è applicato in fattura a carico del cliente il bollo virtuale, che verrà automaticamente aggiunto al totale della prestazione resa ai fini del pagamento; non sarà pertanto apposta la marca da bollo cartacea che non dovrà quindi essere consegnata all'atto dell'accettazione il giorno della visita. Il pagamento tramite conto corrente postale/bancomat/carta di credito dovrà essere comprensivo del costo della marca da bollo pari a € 2,00.

Il pagamento potrà essere effettuato, preferibilmente e senza costi aggiuntivi, presso le strutture sanitarie della Direzione Sanità di RFI mediante PAGOBANCOMAT, POSTAMAT, POSTEPAY e BANCOPOSTA CLICK e CARTA DI CREDITO – anche prepagata – solo dei circuiti VISA, MASTERCARD e MAESTRO. In alternativa tramite versamento su c/c postale n. 26846873 intestato a: RFI SpA – Direzione Sanità – Roma, con indicazione della causale: "Visita medica per patente", da effettuarsi esclusivamente presso un ufficio postale di Poste Italiane lo stesso giorno in cui si effettua la visita; per rispondere alla normativa fiscale di riferimento, non potranno essere accettati bollettini emessi in data antecedente alla visita stessa.

La nuova certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria della Direzione Sanità di RFI potrà essere presentata dall'interessato presso gli uffici della Motorizzazione per i provvedimenti di competenza entro il termine massimo di 120 giorni dall'emissione del giudizio non condiviso da parte della Commissione Medica Locale